



Comunità della Valle di Cembra
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 365-P

Cembra Lisignago, lì 21 gennaio 2019

D E C R E T O

D E L P R E S I D E N T E

n. 01/2019

OGGETTO: Nomina del Responsabile Anticorruzione ex art. 1, commi 7 e 8 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e di Responsabile della Trasparenza ex art. 43 del D. Lgs. 14 febbraio 2013, n. 33 e L.R. 19 novembre 2014, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

L'anno 2019, addì ventuno del mese di gennaio.

Nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il Presidente Simone Santuari ha assunto il presente atto.

OGGETTO: Nomina del Responsabile Anticorruzione ex art. 1, commi 7 e 8 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e di Responsabile della Trasparenza ex art. 43 del D. Lgs. 14 febbraio 2013, n. 33 e L.R. 19 novembre 2014, n. 10.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 06 novembre 2012, n. 190 e s.m. recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Ass. Generale ONU del 21.10.2003 e ratificata ai sensi della legge 03 agosto 2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 17 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28.06.2012, n. 110;

Dato atto che la citata normativa individua nella Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e prevede la nomina, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Precisato che la citata CIVIT, a seguito dell’entrata in vigore del D. L. 31.08.2013, n. 101, convertito nella Legge 30.10.2013, n. 125, all’art. 5, sesto comma, ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC);

Visti in particolare i commi 7 e 8 dell’art. 1 della citata Legge n. 190/2012, che dispongono quanto segue:

“7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;

8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione. Il Responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”

Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche:

- “a) alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- b) alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell’art. 1 della L. 190/2012”;

Presa visione del DPCM 16.01.2013, che stabilisce le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione, da parte della funzione pubblica, del Piano nazionale Anticorruzione di cui alla citata L. 190/2012;

Vista la deliberazione CIVIT n. 15/2013, con la quale viene individuato nel Sindaco l'organo di indirizzo politico-amministrativo quale soggetto titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa indicazione statutaria;

Richiamata la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 dd. 25.01.2013, con la quale viene precisato che la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario comunale, il quale, in base alle vigenti disposizioni di legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Dato atto che l'ottavo comma dell'art. 1 della più volte citata Legge 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

Visto l'art. 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del trentino Alto Adige approvato con L.R. 2 del 03 maggio 2018, che stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Constatato che i principi sopra richiamati, in virtù del rinvio operato dall'art. 14, comma 7, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss. mm., trovano applicazione anche nei confronti delle Comunità, dovendosi leggere in luogo del Sindaco il Presidente della Comunità ed in luogo del Segretario comunale il Segretario generale della Comunità;

Considerato l'articolo 4 della convenzione tra la Comunità della Valle di Cembra ed il Comune di Altavalle per lo svolgimento del servizio di segreteria, approvata con delibera del Consiglio della Comunità n. 11 di data 27 ottobre 2016, che stabilisce quanto segue:

“Le funzioni di segreteria della Comunità della Valle di Cembra saranno garantite dalla segreteria del Comune di Altavalle composta dal Segretario comunale e dal Vice Segretario comunale ad esaurimento. Si conviene che il servizio verrà garantito alternativamente mediante rotazione di durata biennale. Dalla decorrenza della convenzione e fino al 31 dicembre 2018 il servizio verrà svolto dal Segretario comunale.”

Preso atto pertanto che a decorrere dal 1 gennaio 2019 il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sarà assunto dal Segretario Generale dott. Paolo Tabarelli de Fatis che, oltre a ricoprire il ruolo appena citato è in possesso delle necessarie competenze e della necessaria preparazione;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 06 novembre 2012, n. 190, alla dott.ssa Alberta Piffer;

Visto inoltre il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, rubricato *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* ed in particolare l'art. 43, primo comma, che stabilisce che *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”*;

Atteso che, nel citato ultimo decreto legislativo, all'art. 49, quarto comma, viene stabilito che *"le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri Ordinamenti"*;

Dato atto che l'art. 3, secondo comma, della L.R. 02 maggio 2013, n. 3, recante, tra l'altro *"Disposizioni in materia di trasparenza"*, stabilisce che la Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento, adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuate dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 16.03.1992, n. 266, determinando così un adeguamento che riguarda gli Enti pubblici ad ordinamento regionale, facendo salvi aspetti di competenza provinciale, aspetti questi ultimi che la Provincia Autonoma di Trento ha disciplinato con l'art. 31 bis della L.P. 23/1992, che al secondo comma, nel riconoscere competenza in materia alla Regione, stabilisce la decorrenza degli obblighi a far data dal 01.01.2014;

Vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della L. 06.11.2012 n. 190, sottoscritta in sede di Conferenza unificata in data 24.07.2013 e preso atto che la suddetta Intesa ha stabilito – con riferimento alla sopra citata disposizione dell'articolo 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 – che *"in linea con la discrezionalità accordata dalla norma, gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza"*;

Ritenuto quindi di nominare il Segretario generale anche quale Responsabile della trasparenza facendo coincidere tali funzioni con quelle di Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 06 novembre 2012, n. 190, avendo lo stesso le necessarie competenze e la necessaria preparazione;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del trentino Alto Adige approvato con L.R. 2 del 03 maggio 2018;

d e c r e t a

1. di revocare la nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 06 novembre 2012, n. 190 della Comunità della Valle di Cembra alla dott.ssa Alberta Piffer;
2. di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 06 novembre 2012, n. 190 il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra dott. Paolo Tabarelli de Fatis;
3. di attribuire allo stesso dott. Paolo Tabarelli de Fatis le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di cui all'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, affidandole contestualmente il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di trasparenza;
4. di dare atto che competono al Responsabile nominato la predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione comunale nonché la definizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
5. di dare atto che saranno assicurate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le necessarie ed adeguate risorse per assolvere l'incarico di cui al presente decreto;

6. di comunicare il presente atto al Responsabile nominato;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Telematico comunicandolo contestualmente alla ANAC, mediante l'apposita procedura, e sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Corruzione".



IL PRESIDENTE DELLA
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA


Simone Santuari